

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

Facoltà di Scienze Umane e Sociali



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA

IN

LETTERE

L-10 – “LETTERE” DEL DM 270/04

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Statuto, lo Statuto di autonomia emanato ai sensi dell'art. 16 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- b) per Facoltà, la Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi del Molise;
- c) per Regolamento sull'Autonomia didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
- d) per Regolamento didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento approvato dall'Università ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270;
- e) per Corso di Laurea, il Corso di Laurea in Lettere, come individuato dal successivo art. 2;
- f) per titolo di studio, la Laurea in Lettere, come individuata dal successivo art. 2;
- g) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1¹ del RDA.

ARTICOLO 2

Corso di Laurea e Titolo di Studio

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea in Lettere appartenente alla classe L-10 – Lettere, il cui Ordinamento didattico risulta dalle tabelle allegate al RDA nonché all'Allegato B1;
2. La Laurea si consegue al termine del Corso di Laurea e comporta l'acquisizione di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).

¹ Art. 1 del RDA - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio: i Regolamenti di cui all'art.11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, secondo quanto specificato nell'art. 14;
- g) per ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l'insieme delle norme che regolano i Corsi medesimi;
- h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero.

ARTICOLO 3 **Struttura didattica**

1. Il Corso di Laurea è retto dal Consiglio di Corso di Studio (qui di seguito denominato “Consiglio” o CCS) costituito secondo quanto previsto dall’art. 39², co. 8 dello Statuto e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto secondo quanto previsto dall’art. 39³, co. 5 dallo Statuto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

3. Il Consiglio e il Presidente svolgono i compiti previsti dal citato art. 39⁴, co. 4 e 7, e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

ARTICOLO 4 **Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative**

1. Per l’ammissione al Corso di Laurea, oltre al possesso del titolo di studio specificato dall’art.6⁵, comma 1 del DM 270/04, è richiesto allo studente il possesso di una preparazione iniziale indicata nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Art. 39 Statuto: Corsi di studio

1. I Corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento didattico d’Ateneo.

2. Nelle Facoltà con più corsi di studio l’organizzazione didattica può essere demandata ai singoli Consigli di corso di studio. Il Consiglio di Corso di studio coincide con il Consiglio di Facoltà qualora nelle Facoltà sia attivato un solo corso di studio ad esclusione del caso di Corso di studio interfacoltà o interateneo.

3. Sono organi del corso di studio il Presidente ed il Consiglio.

4. Il Presidente rappresenta il corso di studio, presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell’attività didattica, propone al Preside della Facoltà le commissioni di esame di profitto e le commissioni d’esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio, di norma, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Può essere eletto Presidente un Professore di ruolo di prima fascia non a tempo pieno incardinato sul corso, nel caso raccolga almeno i due terzi dei voti dei professori a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

6. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato Vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia.

7. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio.

In particolare, sono compiti del Consiglio di corso di studio:

a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal Regolamento didattico d’Ateneo e dal Regolamento di Facoltà;

b) l’esame e l’approvazione dei piani di studio;

c) la proposta al Consiglio di Facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro compito delegato dalla Facoltà secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo;

e) la formulazione al Consiglio di Facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell’Ateneo.

8. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che concorrono alla didattica del corso di studio essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento in quanto incardinati sul Corso di studio o per affidamento interno, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell’organo, con un numero minimo di due unità. In relazione ai ricercatori vengono considerati come incardinati quelli indicati come tali dalla Facoltà di appartenenza del corso di studio stesso. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori che concorrono alla didattica del corso di studio per affidamento di Ateneo, per supplenza esterna e i professori a contratto. Il Preside della Facoltà può partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di studio, in tal caso concorre nel computo del numero legale.

9. La Facoltà può deliberare l’istituzione di un unico Consiglio di corso di studio aggregato che riunisca i docenti afferenti ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea specialistica. A tal fine è necessario che nel curriculum della laurea specialistica siano integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti con la laurea triennale.

³. cfr nota 2

⁴. cfr nota 2

2. Il CCS potrà stabilire modalità di verifica della suddetta preparazione, anche a conclusione di attività formative propedeutiche che possono essere svolte in collaborazione con Istituzioni di Istruzione secondaria superiore.

Nel caso in cui la verifica non sia risultata pienamente positiva, il CCS può indicare, previa approvazione o su delega del Consiglio di Facoltà, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

3. Oltre alla prova di cui sopra l'Ateneo può istituire, di anno in anno, un test di ingresso generale al fine di verificare la preparazione di cultura generale, di informatica e di lingua inglese.

ARTICOLO 5

Crediti formativi universitari, tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Il credito formativo universitario (CFU) è definito nell'art. 18⁶, co. 2 del RDA e nell'allegato di cui al successivo comma 2.

2. Nell'Allegato B1, redatto ai sensi dell'art. 11⁷ del RDA e che costituisce parte integrante del presente Regolamento, sono riportati gli Ordinamenti didattici relativi alle diverse coorti di studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento.

⁵ **Art. 6, co. 1, del D.M. 270/04 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

⁶ **Art. 18, co.2, del RDA - Crediti formativi**

2. A ciascun credito formativo universitario (di seguito denominato CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile solo se determinato da decreti ministeriali o da altra specifica normativa.

L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

⁷ **Art. 11 del RDA - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale:**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso sarà annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento generale sull'autonomia e dall'art. 28 del presente Regolamento;
- g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del Regolamento generale sull'autonomia, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 30 del presente Regolamento;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

3. L'Allegato B2 definisce il Piano di studi contenente, per ogni coorte degli studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento:

- gli eventuali indirizzi o curricula del Corso di Laurea;
- l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea, con l'eventuale articolazione in moduli e i crediti ad essi assegnati, con l'indicazione della tipologia di attività, della modalità di svolgimento e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e il numero di ore di lezione previste per ogni attività formativa;
- le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- le altre attività formative previste e i relativi CFU ed, eventualmente, la frazione dell'impegno orario complessivo di queste che dovrebbe essere riservata allo studio personale;
- i CFU assegnati per la preparazione della prova finale.

4. L'Allegato B2 è aggiornato per ogni anno accademico entro le scadenze previste dalla normativa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 14⁸, co. 3, lettera a), dall'art. 17⁹, co. 3, relativo al parere da acquisire dalle Commissioni didattiche paritetiche, e dall'art 19¹⁰ del RDA e rimane comunque

3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.

4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.

⁸ **Art. 14, co.3, del RDA - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

⁹ **Art. 17, co. 3, del RDA – Commissioni didattiche paritetiche**

3. La Commissione didattica paritetica:

- a) formula proposte di programmazione annuale dell'attività didattica dei Corsi di studio;
- b) verifica la congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi ed i crediti formativi corrispondenti
- c) elabora e propone alla commissione didattica iniziative atte a migliorare l'organizzazione ed i risultati della didattica, delle attività di tutorato e dei servizi di orientamento offerti dal corso di studio
- d) esprime pareri su tutte le questioni sulle quali i Consigli di Facoltà, di Corso di studio o la Commissione didattica ritengano di consultarla

¹⁰ **Art. 19 del RDA - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici**

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli obblighi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Nel caso in cui i Consigli di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale alle esigenze degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. I Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il calendario settimanale delle lezioni è definito in modo da garantire la migliore didattica.

4. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi, se attivati

valido per la coorte degli studenti immatricolati ¹¹nello specifico anno accademico. Oltre (o in alternativa) che allegato al presente regolamento può essere pubblicato in forma elettronica sul sito WEB del CCS o allegato alla guida dello studente.

5. Le schede che costituiscono l'allegato B3 sono redatte sulla base di un modello unico predisposto dall'Ateneo e definiscono per ciascun insegnamento e attività formativa:

- a) il settore scientifico disciplinare, i contenuti e gli obiettivi formativi specifici, la tipologia della forma didattica, i crediti, le ore e le eventuali propedeuticità;
- b) le modalità di esame/verifica della preparazione per l'acquisizione dei CFU che consenta nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

Le schede che costituiscono l'allegato B3 vengono aggiornate congiuntamente all'allegato B2. Tali schede possono essere allegate al presente Regolamento, oppure pubblicate in forma elettronica sul sito WEB del CDL o inserite nella Guida dello studente.

6. Nell'ambito delle tipologie di insegnamento, qualora necessario per le esigenze didattiche, il CCS potrà prevedere, anche successivamente alla pubblicazione del Manifesto degli Studi, l'attivazione di attività didattiche istituzionali e/o integrative sottoforma di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

7. Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in moduli, questi saranno affidati alla collaborazione di più docenti, con la eventuale individuazione di un Coordinatore che avrà il compito di armonizzare i contenuti degli insegnamenti nel rispetto degli obiettivi didattici del corso (corso integrato), di presiedere la commissione di esame per la verifica di profitto e di rappresentare per lo studente il docente di riferimento del corso.

ARTICOLO 6 **Manifesto degli studi**

1. Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del Manifesto degli studi di Facoltà, il CCS propone in particolare:

- a) le modalità di presentazione da parte dello studente di un proprio piano di studio, laddove previsto;
- b) le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
- c) la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche;

presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

5. La mutazione, comunque proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Facoltà nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima Facoltà. Qualora la mutazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Facoltà.

¹¹ *Art. 15, co. 4 del RDA – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio:*

4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere entro il termine temporale del ciclo a tempo pieno la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

- d) i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- f) eventuali propedeuticità ex art. 14, co.3, lett. b), del RDA ¹² per l'ammissione a sostenere esami di profitto;
- g) eventuale numero minimo di crediti da acquisire come condizione per l'iscrizione agli anni successivi al primo ex art. 18, co. 7, del RDA ¹³;
- h) le scadenze connesse alle procedure per le prove finali
- i) le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche.

2. I piani di studio individuali, ove consentiti, contenenti modifiche al percorso formativo statutario indicato nell'Allegato B1 e presentati alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dalla Facoltà, saranno vagliati dal CCS e, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi specificati nell'Ordinamento didattico, approvati, respinti o modificati.

3. Per gli studenti in corso il Piano di Studio prevede le attività formative indicate dal Regolamento per i vari anni di corso integrate dagli insegnamenti scelti in maniera autonoma. Gli studenti sono obbligati ad indicare questi insegnamenti al CCS di appartenenza. Il CCS valuterà la coerenza del corso con gli obiettivi formativi del corso di laurea, come richiesto dall'art.10 ¹⁴, co. 5, del DM 270/04.

¹² **Art. 14, co.3, lett. b) del RDA : Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:
- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
 - f) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- Per quanto concerne l'allegato di cui alla lett. a) co. 3 la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste dallo stesso e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati dai Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la delibera è comunque adottata.

¹³ **Art. 18, co. 7, Crediti formativi del RDA**

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

¹⁴ **Art. 10, co. 5, del DM 270/04: Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi**

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
 - d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

ARTICOLO 7

Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCS, secondo quanto stabilito dall'art. 23¹⁵, del RDA e dagli artt. 4¹⁶, co. 2, e 33¹⁷, co. 4, dello Statuto di Ateneo e secondo il Regolamento specifico pubblicato sul sito WEB dell'Università degli Studi del Molise.

ARTICOLO 8

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a singoli insegnamenti

1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a singoli insegnamenti sono regolamentati dagli artt. 33¹⁸, e 35¹⁹ del RDA.

e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

¹⁵ **Art. 23 del RDA: Attività di orientamento e di tutorato**

1. L'Università promuove, in favore degli studenti delle scuole di istruzione secondaria, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di Orientamento e Tutorato di seguito denominato COrT. Il COrT, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con le Facoltà e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. Il Regolamento di funzionamento del COrT è deliberato dal Senato Accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento di Ateneo per il tutorato deliberato dal Senato Accademico, e secondo le norme specifiche stabilite da ciascuna Facoltà.

¹⁶ **Art. 4, co. 2, dello Statuto: Diritto allo studio**

2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post lauream.

¹⁷ **Art. 33, co. 4 dello Statuto: Facoltà**

4. Le Facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

¹⁸ **Art. 33 del RDA: Ammissione a singoli insegnamenti**

1. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.
2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali. Le singole Facoltà possono fissare o un numero massimo di insegnamenti da seguire o un numero massimo di crediti formativi da acquisire, fermo restando che il numero massimo dei crediti da acquisire non sia più di 30.
3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 2 del punto precedente.
4. Per gli studenti iscritti all'Ateneo l'ammissione a singoli insegnamenti è regolata dal Testo Unico.
5. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

¹⁹ **Art. 35 del RDA: Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani**

1. I Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.
3. I Regolamenti didattici del Corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione ove questa sia prevista.
4. I trasferimenti richiedono comunque:
 - a) per i corsi di studio a programmazione nazionale la disponibilità dei posti;

2. Il CCS, o un organo costituito a tale scopo, procederà al riconoscimento dei CFU e all'approvazione dei piani di studi individuali secondo quanto previsto dall'art. 30²⁰ del RDA, e di criteri definiti in un apposito documento, approvato dal Consiglio di Facoltà.

3. Il Consiglio potrà, anno per anno, deliberare che in casi specifici l'accettazione di una pratica di trasferimento sia subordinata ad una graduatoria formulata sulla base dei criteri stabiliti dal CCS stesso.

ARTICOLO 9

Obblighi di frequenza

Le attività didattiche presenti nell'Ordinamento didattico (Allegato B1) e nel Piano di Studi (Allegato B2) non prevedono obbligo di frequenza. La frequenza è in ogni caso vivamente consigliata.

ARTICOLO 10

Esami ed altre verifiche di profitto

1. Le norme relative agli esami di profitto sono quelle contenute nell'art. 29²¹ del RDA

b) per i corsi di studio a programmazione locale il superamento della prova di ammissione stabilita;

c) per le lauree magistrali il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

²⁰ **Art. 30 del RDA: Riconoscimento di crediti**

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I Consigli di corso di studio possono subordinare il riconoscimento di crediti alla verifica di non obsolescenza dei contenuti culturali e professionali.

A tale proposito i Consigli di corso di studio disciplinano le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università italiane o università straniere di comprovata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati dalle Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, regolata dalle disposizioni di Ateneo.

²¹ **Art. 29 del RDA : Verifiche del profitto**

1. I Consigli di Facoltà e, per quanto di pertinenza, i Consigli dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Consigli dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.

2. Gli esami di profitto possono essere orali, e/o scritti o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5,

2. Nel caso di corsi plurimi i relativi esami vanno tenuti con le medesime modalità.
3. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli didattici, l'esame finale è unico e contestuale e la Commissione viene formata includendovi i docenti responsabili dei singoli moduli, fra i quali il Preside designa il Presidente di Commissione.
4. I crediti relativi alla ulteriori attività di cui all'art. 10²², comma 5, lettere d) ed e) del DM 270/04, sono acquisiti attraverso una certificazione rilasciata dal Presidente del CCS (o dal Preside) sulla base di modalità di verifica stabilite dal CCS, o da organi dallo stesso designati, e relative alla tipologia delle competenze acquisite.
5. Il Presidente del CCS concorda con il Preside di Facoltà, all'inizio dell'anno accademico, le date degli esami e delle altre prove di verifica, curando che:
 - a) esse siano rese tempestivamente pubbliche nelle forme previste;
 - b) non vi siano sovrapposizioni di date tra esami, relativi ad insegnamenti inseriti nel medesimo anno di corso, laddove non esistano impedimenti legati all'organizzazione didattica;
 - c) eventuali modifiche del calendario siano rese pubbliche tempestivamente e, in ogni caso, non prevedano anticipazioni.

dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 13 del presente Regolamento, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente e contestualmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
5. Fatti salvi i casi di iterazione reiterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside, su proposta dei professori ufficiali della materia, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo l'insegnamento; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.
Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Consigli di Facoltà.
Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).
Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Preside, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.
7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.
La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
Sia nel caso di prove scritte che di prove orali, salvo casi particolari, si può consentire al candidato di ritirarsi prima che il Presidente dichiari chiuso l'esame. Di norma l'insufficienza va verbalizzata ed il rifiuto del voto, se ammesso, deve essere considerato come esame non superato.
I Regolamenti di corso di studio di una Facoltà possono stabilire che un candidato che non abbia superato la prova non possa ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.
8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento.
Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà.
Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

²² Cfr nota 10.

ARTICOLO 11

Mobilità internazionale

I CCS definiscono progetti e attività formative da seguire all'estero e riconoscono i CFU relativi a tali attività secondo quanto disposto dall'art. 32²³ del RDA.

ARTICOLO 12

Doveri didattici dei Docenti di ruolo

1. I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26²⁴ e 27 del RDA²⁵ e dal Regolamento Didattico di Facoltà, ove esistente. In particolare, contestualmente alla

²³ **Art. 32 del RDA: Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Il Consiglio di Corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
6. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Corso di studio al fine di attribuzione di crediti.
7. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

²⁴ **Art. 26 del RDA: Attività didattiche dei docenti**

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, dai Regolamenti didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Senato Accademico, sentita la Commissione per la Valutazione della didattica nell'Ateneo può variare il numero di ore che costituiscono l'attività didattica *ex-cathedra* dei docenti dell'Università degli Studi del Molise.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Facoltà.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi (relativi a corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di master, ecc.) ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Facoltà assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
6. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, ovvero attività didattiche continuative presso enti pubblici e privati impegnati in attività formative universitarie e non universitarie, solo previa autorizzazione della Facoltà e del Senato Accademico. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato dal Regolamento interno di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 58 del testo aggiornato del D.L. 29/93.

²⁵ **Art. 27 del RDA: Registrazione dell'attività didattica dei docenti**

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventiva autorizzazione.
2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside.
3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica

predisposizione del Manifesto degli studi, il Consiglio di Corso di Studio propone alla Facoltà l'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. All'inizio di ogni corso o modulo il docente responsabile illustra agli studenti gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame.

ARTICOLO 13

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale ai sensi dell'art. 31²⁶ del RdA. L'Allegato C al presente Regolamento disciplina le modalità della prova in conformità al Regolamento di Ateneo in materia e alla normativa vigente.

complessiva svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine del Corso, il registro è consegnato al Preside che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà.

4. Il Preside segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione da parte del Senato Accademico dei provvedimenti conseguenti.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuitigli ai sensi delle norme in vigore.

26 Art. 31 del RDA: Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio nel rispetto dei principi generali eventualmente dettati da Regolamenti di Ateneo sulla materia.

La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

E' rimessa alle Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio di determinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, ove previsti, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

Le Facoltà definiscono, altresì, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali della Facoltà, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia.

Le commissioni di laurea per le classi delle professioni sanitarie, nella loro funzione abilitante, comprendono oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN.)

Le Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito dalle Facoltà, presidente della Commissione giudicatrice è il Preside della Facoltà o altro docente di ruolo da lui delegato. La delega è data di norma ad un docente di prima fascia. In mancanza della disponibilità di un docente di prima fascia, previa autorizzazione della Facoltà, il Preside può delegare la presidenza della commissione ad un docente di seconda fascia confermato nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

I componenti delle commissioni preposte alle prove finali, nel fissare il loro voto, in conformità a quanto previsto da eventuali specifici regolamenti in materia, possono tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Allegato B1 al presente Regolamento, meno quelli previsti per la prova stessa.
3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

ALLEGATI

Allegato A: **Requisiti di accesso al Corso di laurea in Lettere (L 10)**

Allegato B1: **RAD L10**

Allegato B2: **Obiettivi formativi qualificanti della classe e Piano di studi del Corso di laurea in Lettere (L 10) A.A. 2008-2009**

Allegato B3: **Le schede relative alle attività formative previste dal Piano di studi del Corso di laurea in Lettere, per l'A.A. 2008-2009 sono pubblicate nel sito WEB del Corso di laurea (www.unimol.it) e nella relativa Guida dello Studente.**

Allegato C: **Prova finale**

Requisiti d'accesso

Per frequentare proficuamente il corso di Laurea in Lettere sono richieste le conoscenze di base acquisibili con un diploma di Scuola media superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e in particolare:

- una buona cultura generale di ordine letterario, storico e filosofico,
- la piena padronanza attiva e passiva della lingua italiana,
- la conoscenza strumentale di una lingua straniera moderna.

L'inizio dei corsi di insegnamento sarà preceduto da una prova di ingresso obbligatoria, comune a tutti gli studenti immatricolati dell'Ateneo, volta ad accertare, in particolare la conoscenza della lingua inglese e il grado di competenze informatiche. Essa sarà seguita da precorsi durante il primo anno, in modo tale da compensare le eventuali carenze di base.

Le attività didattiche del primo anno saranno eventualmente precedute anche da corsi di potenziamento delle abilità linguistiche e da corsi elementari di lingua latina e greca per gli studenti privi delle opportune basi.

Ulteriori attività formative, propedeutiche ad un più sicuro percorso di studi, possono essere previste per garantire l'eventuale potenziamento delle conoscenze generali di base.

Qualora il CCS, dopo la prova di ingresso di verifica, valuta la preparazione dello studente non idonea, la Commissione di verifica indica gli "obblighi didattici aggiuntivi" che lo studente deve assolvere per acquisire le conoscenze e competenze necessarie del raggiungimento di una preparazione adeguata. Tali obblighi didattici aggiuntivi devono essere assolti nel primo anno di corso. Il CCS può attivare corsi ed altre attività per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per il soddisfare i requisiti di accesso. Nel caso il numero di immatricolati superi il numero massimo consentito dalla normativa sui requisiti minimi, la prova d'ingresso suddetta avrà valore selettivo.

RAD L10

Università	Università degli Studi del MOLISE
Facoltà	SCIENZE UMANE e SOCIALI
Classe	L-10 Lettere
Nome del corso	Lettere adeguamento di Lettere (codice 1002332)
Il corso è	trasformazione di Lettere (CAMPOBASSO) cod. 54986
Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico	15/05/2008
Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico	20/05/2008
Data di approvazione del consiglio di facoltà	16/04/2008
Data di approvazione del senato accademico	17/04/2008
Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione	15/01/2008
Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni	10/12/2007
Modalità di svolgimento	convenzionale
Indirizzo internet del corso di laurea	www.unimol.it
Massimo numero di crediti riconoscibili (DM 16/3/2007 Art 4)	60
Corsi della medesima classe	

Criteria seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270

Il CdL conferma la validità della sua attivazione sulla base principalmente delle due seguenti motivazioni:

- fornire agli studenti molisani e delle aree limitrofe l'opportunità di frequentare un corso di studi letterari e umanistici altrimenti assente nella Regione;

- costituire il primo, basilare passaggio del percorso formativo e didattico indirizzato all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole di ogni ordine e grado, in collegamento con realtà già presenti nell'Ateneo quali la SSIS.

La prima motivazione si lega alla particolarità del patrimonio storico e culturale molisano, ancora quasi del tutto da studiare con attenzione e da valorizzare con rispetto: il Corso intende così contribuire a fornire alle nuove generazioni i necessari contenuti intellettuali per poter apprezzare nella quotidianità la propria cultura e poterla poi valorizzare nelle istituzioni, nell'informazione, in nuove opportunità lavorative e imprenditoriali connesse agli aspetti storici e culturali regionali.

La seconda motivazione si connette alla razionalizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto della nuova normativa sulle classi ed in particolare del D.M. 31/10/2007 n. 544: alla fine dei tre anni lo studente che frequenta il Corso così strutturato avrà nel suo curriculum la gran parte dei crediti formativi di base necessari per il proseguimento dell'iter formativo per l'insegnamento.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Nella progettazione dei nuovi Corsi di studio, la Facoltà di Scienze Umane e Sociali ha deciso di muoversi secondo le seguenti linee principali:

- mantenere gli attuali corsi di studio, triennali e magistrali, così come ri-definiti dai decreti ministeriali relativi alle nuove classi;
- sfruttare le nuove denominazioni per adeguare meglio l'offerta formativa alle esigenze del territorio;
- sfruttare la possibilità di realizzare corsi di studio inter-classe o inter-facoltà e/o inter-ateneo per migliorare qualitativamente l'offerta formativa tramite l'applicazione del concetto di interdisciplinarietà, utilizzare al meglio le risorse di docenza disponibili, limitare i rischi della scarsa numerosità dell'utenza.

Concretamente ciò ha significato:

Mantenere la laurea triennale in Lettere, anche in considerazione della presenza in Ateneo dell'indirizzo linguistico-letterario della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario.

La relazione tecnica del nucleo di valutazione fa riferimento alla seguente parte generale

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Durante i lavori della VI Conferenza di Ateneo, tenutasi il 10 dicembre 2007, le competenti parti sociali hanno manifestato l'interesse nei confronti del riprogettato corso di studio anche relativamente ai riscontri occupazionali che il citato corso potrebbe garantire nonché la partecipazione delle istituzioni stesse alle attività del medesimo corso anche attraverso stage e tirocini degli studenti.

Le competenti parti sociali hanno inteso sviluppare ulteriormente un processo di confronto e di sviluppo con l'Università per identificare e rafforzare le proposte e le opportunità formative e per meglio innescare sinergie tra realtà accademica, realtà amministrativa e tecnica degli enti locali, delle aziende e delle istituzioni.

Alla luce di quanto sopra le parti sociali esprimono parere favorevole in merito alla riprogettazione del presente corso di studio.

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.

Obiettivi formativi qualificanti della classe

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- * possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari;
- * possedere la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica dell'età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in originale;
- * possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- * essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti pubblici e privati, nel campo dell'editoria e nelle istituzioni che organizzano attività culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali; i laureati della classe potranno in particolare svolgere attività lavorative che richiedano specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con il percorso didattico seguito.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e definiranno ulteriormente, per ogni corso di laurea, gli obiettivi formativi corrispondenti a specifici profili professionali.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Obiettivo formativo specifico del Corso di studi in Lettere è l'acquisizione della conoscenza dei fenomeni linguistici, letterari e culturali del mondo antico e moderno, attraverso una solida formazione di base, metodologica e storico-disciplinare, negli studi letterari, filologici, storici e linguistici, attraverso un percorso formativo incentrato sull'acquisizione di competenze:

- nell'analisi critica dei testi, applicabile ai più diversi contesti, da quello più tradizionale dell'insegnamento a contesti aziendali che si occupino di informazione e istruzione, di pubbliche relazioni;
- nella trattazione di testi e documenti, affiancata alla consapevolezza storica e teorica dei problemi linguistici e testuali;
- e di capacità di ricerca critica attraverso strumenti bibliografici e banche dati, sia a stampa che in rete, il Corso si propone di formare profili professionali in grado sia di analizzare le diverse forme della comunicazione scritta, nella sua evoluzione storica e tipologica, sia di esprimere una forte capacità di scrittura e di esposizione argomentativa, sia ancora di formulare progetti culturali per la diffusione e la promozione della conoscenza nei più svariati campi intellettuali.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno conseguire:

- la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica e storico-artistica dell'età antica, medievale e moderna;
- la capacità di comprensione diretta dei testi letterari e dei documenti in originale e della loro interpretazione con gli strumenti metodologici propri dei diversi settori disciplinari;
- competenze di base nella gestione dell'informazione, compreso l'utilizzo dei principali strumenti informatici e di comunicazione telematica;.

Tali conoscenze e capacità di comprensione saranno acquisite principalmente attraverso:

- Lezioni frontali e conversazioni guidate anche con l'utilizzo di libri di testo avanzati e su alcuni temi d'avanguardia;
- Esercitazioni su testi e fonti di particolare rilevanza linguistico-letteraria e documentaria;
- Partecipazione a convegni e seminari di alto livello scientifico tenuti da esperti nazionali e internazionali;
- Preparazione di elaborati nel corso degli studi;
- Produzione di un elaborato finale.

La verifica delle conoscenze e capacità di comprensione acquisite sarà effettuata mediante:

- esami di profitto e prove di valutazione scritte ed orali;
- produzione di elaborati, tesine e relazioni individuali e di gruppo;
- elaborato della prova finale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno essere capaci di applicare le conoscenze acquisite nei contesti operativi più diversi dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione pubblica e privata della cultura intellettuale, interpretando i dati di loro competenza con capacità critiche autonome, attraverso l'uso di strumenti tradizionali o in linea.

Tali capacità di applicare conoscenza e comprensione saranno acquisite principalmente attraverso:

- ricerche bibliografiche su argomenti specifici;
- partecipazione alle attività di laboratorio di scrittura, di storia della lingua e delle fonti documentarie organizzati durante i corsi d'insegnamento;
- partecipazione all'organizzazione di seminari e convegni.

La verifica delle capacità di applicare le conoscenze e le capacità di comprensione acquisite sarà effettuata mediante:

- esami di profitto e prove di valutazione scritte ed orali;
- relazioni e tesine sulle attività di laboratorio sulle attività di laboratorio classificabili tra le altre competenze utili per l'inserimento nel mondo delle professioni,
- prova di valutazione finale.

Autonomia di giudizio (making judgements)

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno avere la capacità di raccogliere e interpretare i dati di loro competenza con capacità critiche autonome, attraverso l'uso di strumenti tradizionali o in rete.

In particolare i laureati in Lettere avranno acquisito autonomia di giudizio ed avranno la capacità di raccogliere ed interpretare informazioni relativamente alle seguenti attività:

- analisi e interpretazione di letterari e di documenti in originale
- analisi comparata dei testi
- reperimento di dati su fonti storiche
- ricerca e consultazione critica dei testi

Tali capacità di autonomia di giudizio saranno state acquisite principalmente attraverso:

- lezioni teoriche durante lo svolgimento dei corsi d'insegnamento;
- conversazioni guidate ed esercitazioni;
- partecipazione ad attività di laboratorio e di tipo seminariale;
- redazione dell'elaborato finale.

La verifica delle capacità di giudizio autonomo sarà stata effettuata attraverso:

- esami di profitto e prove di valutazione scritte ed orali;
- relazioni sui risultati della partecipazione ad attività di laboratorio e di tipo seminariale;
- prova di valutazione finale.

Abilità comunicative (communication skills)

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno:

- saper comunicare informazioni e idee a specialisti e non specialisti del settore; pianificare e presentare progetti di ricerca e di studio nell'ambito di enti culturali diversi, italiani e stranieri anche utilizzando i mezzi della comunicazione di massa e i nuovi media on line;
- trasmettere contenuti culturali anche specialistici all'interno di specifiche situazioni comunicative;
- saper confrontarsi e collaborare con gli altri, avendo sviluppato un'attitudine alla discussione costruttiva.

Tali abilità comunicative saranno state acquisite principalmente attraverso:

- lezioni teoriche dei diversi corsi d'insegnamento;
- un insegnamento obbligatorio di lingua straniera (inglese);
- seminari ed incontri con esperti italiani e stranieri;
- partecipazione a progetti Erasmus;
- prove in itinere ed elaborato finale in forma scritta e con l'utilizzo anche di strumenti multimediali.

La verifica dell'acquisizione delle abilità comunicative sarà avvenuto mediante:

- esami di profitto e prove di valutazione scritte ed orali;
- relazioni scritte ed orali sui risultati della partecipazione ad attività di laboratorio e di tipo seminariale;
- prova di valutazione finale che comprende una discussione orale di presentazione e argomentazione sul contenuto dell'elaborato, anche con supporto di strumenti informatici.

Capacità di apprendimento (learning skills)

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno aver sviluppato capacità di apprendimento utili ad intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia, in particolare la consapevolezza del ruolo storico e civile della identità italiana e delle identità europee sulla base di fondamenti teorici approfonditi e aggiornati, di piena e articolata abilità di analisi testuale e linguistica, di capacità di comparazioni e confronti, nonché di adeguate capacità di scrittura e, in generale, di dominio espressivo.

Tali capacità di apprendimento saranno state acquisite attraverso:

- partecipazione ad esercitazioni e seminari;
- attività di laboratorio;
- consultazione di testi e strumenti critici.

L'acquisizione di tali capacità di apprendimento viene verificata e valutata secondo le seguenti modalità:

- esercitazioni in aula;
- esami di profitto e prove di valutazione scritte ed orali;
- partecipazione all'organizzazione di workshop;
- monitoraggio periodico della carriera degli studenti mediante consultazione dell'apposita banca dati al fine di valutare lo stato di avanzamento degli studi di ciascuno studente,
- prova di valutazione finale.

Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Sono richieste le conoscenze di base acquisibili con un diploma di Scuola media superiore, in particolare

- una buona cultura generale di ordine letterario, storico e filosofico,
- la piena padronanza attiva e passiva della lingua italiana,
- la conoscenza strumentale di una lingua straniera moderna.

L'inizio dei corsi di insegnamento sarà preceduto da test di cultura generale. Test d'ingresso riguarderanno anche la lingua inglese e l'informatica per accertare il grado di competenza iniziale dello studente immatricolato; essi saranno seguiti da precorsi durante il primo anno.

Le attività didattiche del primo anno saranno anche precedute da corsi di potenziamento delle abilità linguistiche e da corsi elementari di lingua latina e greca per gli studenti privi delle opportune basi.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto sotto la guida di un docente titolare di uno degli insegnamenti del piano di studi e nella sua discussione di fronte ad una apposita commissione.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)

Il Corso prepara specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali. Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati della classe di Lettere sono in enti pubblici e privati, nel campo dell'editoria e delle istituzioni che organizzano attività culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali.

In particolare il Corso di laurea offre le conoscenze di base dell'insegnante di Lettere in vista di successivi percorsi formativi della laurea magistrale e delle Scuole di Specializzazione degli Insegnanti delle Scuole Secondarie volti a definire le competenze e le abilità didattiche previste dalle diverse classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il corso prepara alle professioni di

- Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

Attività formative di base

ambito disciplinare	settore	CFU
Letteratura italiana	L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea	21
Filologia, linguistica generale e applicata	L-FIL-LET/05 Filologia classica L-FIL-LET/12 Linguistica italiana L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana L-LIN/01 Glottologia e linguistica	12
Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografia	L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/04 Estetica M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/06 Storia della filosofia M-GGR/01 Geografia M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale M-STO/01 Storia medievale M-STO/02 Storia moderna M-STO/04 Storia contemporanea M-STO/06 Storia delle religioni	30
Lingue e letterature classiche	L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina	12
Totale crediti per le attività di base da DM minimo 42		75

Attività formative caratterizzanti

ambito disciplinare	settore	CFU
Letterature moderne	L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate L-LIN/03 Letteratura francese L-LIN/05 Letteratura spagnola L-LIN/10 Letteratura inglese L-LIN/13 Letteratura tedesca	12
Filologia, linguistica e letteratura	L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/05 Filologia classica L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/12 Linguistica italiana L-LIN/01 Glottologia e linguistica	21

Storia, archeologia e storia dell'arte	L-ANT/02 Storia greca	27
	L-ANT/03 Storia romana	
	L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiane	
	L-ANT/07 Archeologia classica	
	L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale	
	L-ART/01 Storia dell'arte medievale	
	L-ART/02 Storia dell'arte moderna	
	L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea	
	L-ART/05 Discipline dello spettacolo	
	L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione	
	L-ART/07 Musicologia e storia della musica	
M-STO/01 Storia medievale	60	
M-STO/02 Storia moderna		
M-STO/04 Storia contemporanea		
Totale crediti per le attività caratterizzanti da DM minimo 48		

Attività affini o integrative

settore	CFU
BIO/08 Antropologia	18 - 18
ICAR/18 Storia dell'architettura	
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche	
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi	
Totale crediti per le attività affini ed integrative da DM minimo 18	18 - 18

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)

ambito disciplinare	CFU	
A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)	12	
Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)	Per la prova finale	6
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	3
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)	Ulteriori conoscenze linguistiche	
	Abilità informatiche e telematiche	
	Tirocini formativi e di orientamento	
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)		
Totale crediti altre attività	27	

Note relative alle altre attività

L'insegnamento delle lingue, anche al fine di rispondere alle esigenze sempre crescenti che stanno emergendo, saranno erogati agli studenti come servizi. In particolare, per l'insegnamento delle lingue si conferirà al Centro Linguistico di Ateneo il compito di servizi didattici volti all'apprendimento delle lingue straniere a vantaggio degli studenti di tutte le Facoltà come deliberato dal Senato Accademico dell'Università degli Studi del Molise nella seduta del 5.11.07.

CFU totali per il conseguimento del titolo	180
---	-----

Obiettivi formativi qualificanti della classe

Obiettivi formativi generali

Obiettivo formativo generale del Corso di studi in Lettere è l'acquisizione della conoscenza dei fenomeni linguistici, letterari, storico-filosofici e culturali del mondo antico e moderno, attraverso una solida formazione di base, metodologica e storico-disciplinare, negli studi letterari, filologici, storici e linguistici, attraverso un percorso formativo incentrato sull'acquisizione di competenze:

- nell'analisi critica dei testi, applicabile ai più diversi contesti, da quello più tradizionale dell'insegnamento a contesti aziendali che si occupino di informazione e di istruzione, di pubbliche relazioni;
- nella trattazione di testi e documenti, affiancata alla consapevolezza storica e teorica dei problemi linguistici e testuali;
- e di capacità di ricerca critica attraverso strumenti bibliografici e banche dati, sia a stampa che in rete, il Corso si propone di formare profili professionali in grado sia di analizzare le diverse forme della comunicazione scritta, nella sua evoluzione storica e tipologica, sia di esprimere una forte capacità di scrittura e di esposizione argomentativa, sia ancora di formulare progetti culturali per la diffusione e la promozione della conoscenza nei più svariati campi intellettuali.

1. Risultati d'apprendimento previsti e competenze da acquisire

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno conseguire:

- la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, filosofica, geografica e storico-artistica dell'età antica, medievale e moderna;
- la capacità di comprensione diretta dei testi letterari e dei documenti in originale e della loro interpretazione con gli strumenti metodologici proprii dei diversi settori disciplinari;
- competenze di base nella gestione dell'informazione, compreso l'utilizzo dei principali strumenti informatici e di comunicazione telematica;

Tali conoscenze e capacità di comprensione saranno acquisite principalmente attraverso:

- Lezioni frontali e conversazioni guidate anche con l'utilizzo di libri di testo avanzati e su alcuni temi d'avanguardia;
- Esercitazioni su testi e fonti di particolare rilevanza linguistico-letteraria e documentaria;
- Partecipazione a convegni e seminari di alto livello scientifico tenuti da esperti nazionali e internazionali;
- Preparazione di elaborati nel corso degli studi;
- Produzione di un elaborato finale.

2. Capacità di applicare conoscenze e competenze

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno altresì essere capaci di applicare le conoscenze acquisite nei contesti operativi più diversi dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione pubblica e privata della cultura intellettuale, interpretando i dati di loro competenza con capacità critiche autonome, attraverso l'uso di strumenti tradizionali o in linea. Tali capacità di applicare conoscenza e comprensione saranno acquisite principalmente attraverso:

- ricerche bibliografiche su argomenti specifici;
- partecipazione alle attività di laboratorio di scrittura, di storia della lingua e delle fonti documentarie organizzati durante i corsi d'insegnamento;

- partecipazione all'organizzazione di seminari e convegni.

3. Capacità di valutazione e giudizio

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno avere la capacità di raccogliere e interpretare i dati di loro competenza con capacità critiche autonome, attraverso l'uso di strumenti tradizionali o in rete.

In particolare i laureati in Lettere avranno acquisito autonomia di giudizio ed avranno la capacità di raccogliere ed interpretare informazioni relativamente alle seguenti attività:

- analisi e interpretazione di letterari e di documenti in originale
- analisi comparata dei testi
- reperimento di dati su fonti storiche

4. Abilità comunicative

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno saper comunicare informazioni e idee a specialisti e non specialisti del settore;

- pianificare e presentare progetti di ricerca e di studio nell'ambito di enti culturali diversi, italiani e stranieri anche utilizzando i mezzi della comunicazione di massa e i nuovi media on line;
- trasmettere contenuti culturali anche specialistici all'interno di specifiche situazioni comunicative;
- saper confrontarsi e collaborare con gli altri, avendo sviluppato un'attitudine alla discussione costruttiva.

5. Capacità di apprendimento

I laureati nel Corso di studi in Lettere dovranno aver sviluppato capacità di apprendimento utili ad intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia, in particolare la consapevolezza del ruolo storico e civile della identità italiana e delle identità europee sulla base di fondamenti teorici approfonditi e aggiornati, di piena e articolata abilità di analisi testuale e linguistica, di capacità di comparazioni e confronti, nonché di adeguate capacità di scrittura e, in generale, di dominio espressivo.

Il curriculum è unico.

Piano di studi:

I ANNO			
Letteratura italiana	L-FIL-LET/10	12	B
Glottologia e linguistica generale	L-LIN/01	12	C
Storia romana	L-ANT/03	6	C
Lingua e letteratura latina	L-FIL-LET/04	12	B
Filologia della letteratura italiana	L-FIL-LET/13	6	C
Storia medievale	M-STO/01	6	C
Geografia	M-GGR/01	6	B
		60	
II ANNO			
Letteratura latina medievale e umanistica	L-FIL-LET/08	9	C
Storia moderna	M-STO/02	9	B

Storia della filosofia	M-FIL/06	6	B
Storia delle religioni	M-STO/06	9	B
Storia della lingua italiana	L-FIL-LET/12	12	B
Storia dell'arte medievale e moderna	L-ART/01 L-ART/02	9	C
Un insegnamento a scelta tra:			
Antropologia preistorica	BIO/08	6	AI
Storia delle istituzioni politiche	SPS/03		AI
		60	
III ANNO			
Letteratura italiana contemporanea	L-FIL-LET/11	9	B
Storia contemporanea	M-STO/04	6	C
Letteratura tedesca	L-LIN/13	6	C
Storia dell'architettura	ICAR/18	6	AI
Sociologia dei processi culturali	SPS/08	6	AI
crediti a scelta dello studente		12	
Lingua straniera (inglese)	L-LIN/12	3	
Tirocini formativi e di orientamento		6	
Prova finale		6	
		60	
Legenda			
B Base			
C Caratterizzante			
AI Affini o Integrativi			
AA Altre Attività			
PF Prova Finale			

Insegnamenti a scelta

Antichità romane	L-ANT/03	6
Filologia e critica dantesca	L-FIL-LET-13	6
Filosofia e teoria dei linguaggi	M-FIL/05	6
Letteratura cristiana antica	L-FIL-LET-06	6
Lingua e letteratura greca	L-FIL-LET-02	6
Religioni del mondo antico	M-STO/06	6
Storia greca	L-ANT/02	6

*Ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa la struttura didattica sta valutando di inserire tra gli *Insegnamenti liberi a scelta dello studente del III anno* anche:

Filologia romanza	L-FIL-LET/09	6
Storia del cinema	L-ART/06	6
Storia del teatro	L-ART/05	6

Altre attività formative che consentono l'acquisizione di crediti:

Partecipazione ad attività di tirocinio presso la Biblioteca in sede; Partecipazione a Convegni e Seminari organizzati presso l'Ateneo. Tale partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal tutor dello studente. Da parte sua lo studente sarà tenuto a fine convegno a stilare una relazione di almeno 5 cartelle da 2000 battute l'una, che verrà esaminata ed eventualmente approvata dal docente disciplinarmente più vicino all'argomento del convegno in questione.

Esami e modalità di valutazione

- esami di profitto e prove di valutazione scritte ed orali
- presentazione di elaborati e tesine.

ALLEGATO B3

I programmi dei singoli insegnamenti sono disponibili sulla Guida dello studente o sul sito internet www.unimol.it (aula virtuale).

Prova Finale

La Laurea in Lettere si consegue dopo aver superato una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato scritto di tesi. La prova finale verte su un argomento specifico, sotto la guida di un docente titolare di uno degli insegnamenti del piano di studi (Relatore), il quale supervisionerà l'attività nelle sue diverse fasi. La prova consiste in una relazione scritta elaborata in modo originale su argomenti teorici e/o sperimentali e/o osservativi, nei campi della conoscenza dei fenomeni linguistici, letterari, storico-filosofici e culturali del mondo antico e moderno.

La discussione della tesi avviene alla presenza di una commissione all'uopo nominata costituita da docenti del CCS e della Facoltà.

Al termine della discussione la Commissione valuta la prova esprimendo un voto di laurea in centodecimi che tiene conto anche della carriera universitaria del candidato.

Qualora il voto di laurea non sia inferiore a 110 la Commissione può attribuire allo studente la distinzione della lode.

Superato l'esame di Laurea lo studente consegue il titolo di Dottore in Lettere.

Modalità di richiesta della Tesi

Può chiedere la Tesi uno studente iscritto al III anno del Corso di Laurea, che ha conseguito almeno 60 CFU. Situazioni particolari, che non abbiano questi requisiti, saranno valutate caso per caso. Lo studente può concordare l'argomento della Tesi con un Relatore a sua scelta. Subito dopo aver concordato con il Relatore prescelto l'argomento della prova finale, e comunque almeno tre mesi prima la data della suddetta prova, lo studente dovrà presentare al Preside della Facoltà domanda di assegnazione della tesi compilando l'opportuno modulo, disponibile presso la Segreteria Didattica del polo di Isernia, contenente il nome del Relatore, l'argomento della prova, e controfirmato dal Relatore. La Segreteria, esaminata la richiesta, assegna la tesi e nomina il Relatore ufficiale. Il Relatore dovrà curare in particolare che il lavoro di tesi faccia acquisire al candidato capacità critica e di lavoro autonomo di sufficiente qualità, e di applicare correttamente le conoscenze apprese e il ragionamento ad esse connesso.

Ammissione all'esame di Laurea

E' ammesso all'esame di laurea lo studente che ha conseguito tutti i CFU previsti all'art. 13, co. 2, del Regolamento del CDL.

Oltre a compiere gli adempimenti comuni per i laureandi di tutti i corsi di laurea, quali domanda e prenotazione presso la Segreteria Studenti, i laureandi in Lettere devono prenotarsi e consegnare l'elaborato di tesi in triplice copia, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'esame, presso la Segreteria Didattica della Facoltà.